



## Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

### PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimento n. 15 del 19 APRILE 2019

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E SUPERCONDOMINI PER I FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI MESSINA E GESTITI DA A.Ris.Mè – EX LEGGE REGIONALE N.10/1990.

L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di aprile nella sala delle adunanze dell'A.ris.Mè, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
1. SCURRIA MARCELLO	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. GIORGIANNI ALESSIA	COMPONENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. AVENI GIUSEPPE	COMPONENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. LORIA SALVATORE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. PASSARI ROSARIO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. MILAZZO MARGHERITA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi della normativa vigente il segretario Andrea De Francesco


**IL CDA**

**Vista** la proposta di deliberazione prot. n. 123279 del 17/04/2019, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dopo** ampia discussione;

**APPROVA**

IL PRESIDENTE



---

I COMPONENTI  
Alessia Giorgianni  
Giuseppe Aveni

IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE



---



## **Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina**

Prot. n. 123279 del 17-04-2018

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ISTRUITA DA: A.RIS.ME'- SETTORE AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E SUPERCONDOMINI PER I FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI MESSINA E GESTITI DA A.Ris.Mè- EX LEGGE REGIONALE N.10/1990**

### **IL RESPONSABILE**

#### **Premesso:**

**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n.46/C del 04/09/2018 è stata costituita l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina così come stabilito dall'art.62 della L.R.8/2018;

**che** l'Agenzia, nell'intento di attuare gli obiettivi del proprio mandato, ha intenzione di costituire un elenco di Amministratori di condomini e supercondomini.

**che** per la realizzazione dei suddetti obiettivi, poiché l'organico dell'Ufficio Amministrativo non è sufficiente a garantire le figure professionali necessarie, si dovrà ricorrere a competenze professionali esterne;

**che** è volontà dell'Agenzia dotarsi di un proprio elenco di professionisti di fiducia accreditati per il conferimento di incarichi;

**Ritenuto che** a tal fine, occorre approvare l'avviso pubblico lo schema di convenzione per la formazione di un elenco di amministratori di condomini e supercondimini ai fini dell'affidamento diretto per lo svolgimento di servizi di

amministrazione nei condomini e supercondomini.

**Vista** la proposta del servizio amministrativo;

**Vista** la L.R. 8/2018, Art.62, comma 1 e 3;

**Vista** la Delibera di C.C. n.46/C del 04/09/2018;

**Visto** l'O. EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;



### **PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

**APPROVARE** l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di amministratori di condomini e supercondomini e lo schema di convenzione, da sottoscrivere con gli stessi, ai fini dell'affidamento diretto di incarichi di amministratore di condomini e supercondomini.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del settore per i successivi adempimenti.



**responsabile del procedimento**

**A.RIS.ME'**  
**MASSIMO DE DOMENICO**



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E SUPERCONDOMINIO PER I FABBRICATI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PUBBLICA – LEGGE REGIONALE N.10/1990

A.ris.Mè

AVVISA

Che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di amministratori per i condomini e supercondomini, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, la cui candidatura sarà proposta alle assemblee condominiali – dal 15° Aprile 2019 fino al 30 giugno 2019, giorno di scadenza dell'elenco - dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Messina, gestiti dalla scrivente Società ex legge regionale n.10/1990.

1. Stazione Appaltante

Denominazione <b>ARISME'</b>	Servizi Responsabili Servizio Patrimonio e Rappresentanza della Proprietà Ufficio Segreteria Generale e Appalti
Indirizzo <b>P.zza UNIONE EUROPEA</b>	Località/Città <b>MESSINA</b>
Stato Italia	Telefono <b>090 7722391</b>
Fax	Posta elettronica certificata <b>ARISME@PEC.IT</b>

2. Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per amministratore di condominio e supercondominio coloro che, in applicazione della L. 220/2012 e s.m.i., alla data di presentazione della domanda:

- 1) abbiano il godimento dei diritti civili;
- 2) non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- 3) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 4) che non siano interdetti o inabilitati;
- 5) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- 6) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo per coloro che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 220/2012, non hanno esercitato l'attività di amministratore per almeno un anno);
- 7) che abbiano al momento dell'iscrizione l'attestato di superamento del relativo esame oppure in sua assenza, apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'art. 71 bis L. 220/2012;
- 8) che abbiano al momento dell'iscrizione l'attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento



annuale, obbligatorio per continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140.

Possono presentare domanda di amministratore di condominio e supercondominio anche le società (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

In tal caso i requisiti di cui all'art. 71bis disposizioni di attuazione del C.C. devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) di cui all'art. 71 bis su menzionato.

Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Inoltre il richiedente s'impegna fin d'ora, in caso di nomina dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 5 del protocollo di intesa allegato, a dotarsi di una polizza individuale di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio del suo mandato. L'amministratore è tenuto inoltre a adeguare i massimali della polizza di assicurazione qualora, nel periodo del suo incarico, l'assemblea deliberi l'esecuzione di lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni sopra elencate per lo specifico condominio.

### 3. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di iscrizione può essere inviata fino al 30 giugno 2019. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di riaprire l'elenco prima della sua scadenza, con decisione adeguatamente motivata, anche a tutela dei principi di concorrenza e imparzialità dell'azione amministrativa

Per essere inseriti nell'elenco, l'amministratore deve far pervenire la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione (fac-simile allegato al presente avviso);
- curriculum vitae del partecipante come persona fisica o società;
- fotocopia del documento di identità del richiedente;
- protocollo d'intesa di A.ris.Mè. descrivente le modalità di condotta e le condizioni economiche e normative previste per l'amministrazione dei condomini di edilizia residenziale pubblica, regolarmente sottoscritto in segno di accettazione;
- attestato di superamento dell'esame di amministratore oppure, in sua assenza, apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'art. 71 bis L. 220/2012;
- Attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento annuale, obbligatorio per continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140;
- Accettazione del "preventivo amministrazione condominio" e del "preventivo amministrazione supercondominio" - da presentare in sede di assemblea condominiale - mediante sottoscrizione degli stessi.

La produzione dei documenti sopra indicati è essenziale. La mancanza di uno di essi comporterà la mancata iscrizione nell'elenco.  
La documentazione deve essere inviata alla p.e.c. [arisme@pec.it](mailto:arisme@pec.it) e nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "elenco per amministratori di condominio e supercondominio per i fabbricati di edilizia residenziale pubblica ex legge n.10/1990".

### 4. Disposizioni transitorie e finali



Le domande di partecipazione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, sarà predisposto l'elenco secondo ordine alfabetico.

La presentazione della candidatura dell'amministratore iscritto in elenco alle assemblee condominiali avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute e nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco (in tutti i casi ove ciò sia possibile);
- correlazione dell'esperienza pregressa del professionista;
- rilevanza del curriculum vitae.

## 5. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante in "Amministrazione Trasparente", sezione "bandi di gara e avvisi attivi".

## 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n.679/2016, titolare del trattamento dei dati è l'A.ris.Mè.

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno di specifica richiesta o adesione ai servizi da parte dell'interessato.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il responsabile la protezione dei dati personali (DPO), a cui indirizzare le eventuali richieste è il Sig. Massimo De Domenico, raggiungibile al seguente indirizzo email [dpo.arisme@comune.messina.it](mailto:dpo.arisme@comune.messina.it).

## 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è il sig. Massimo De Domenico (dipendente ARISME') - Responsabile dell'istruttoria: IDEM - telefono: IDEM Indirizzo di posta elettronica certificata: [arisme@pec.it](mailto:arisme@pec.it) Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: [arisme.comunemessina.gov.it](http://arisme.comunemessina.gov.it)

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia

## 9. Informazioni

Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale e Appalti nei seguenti orari di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).



Messina, li 17-06-2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ARISME  
MASSIMO DE DOMENICO



Pubblicato sul profilo del committente in data .....ai sensi dell'art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.



FORMAZIONE DI UN ELENCO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E DI  
SUPERCONDOMINIO PER I FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a: \_\_\_\_\_  
nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
residente in: \_\_\_\_\_  
via/piazza: \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ e-  
mail: \_\_\_\_\_  
pec: \_\_\_\_\_  
C.F./P.IVA: \_\_\_\_\_

- in qualità di persona fisica;  
 in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_;  
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 chiede di essere inserito/a nell'elenco di amministratori di condominio per i fabbricati di edilizia residenziale pubblica e pertanto

DICHIARA

- di avere il godimento dei diritti civili;  
 - di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;  
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;  
 - di non essere stato interdetto o inabilitato;  
 - di non essere annotato nell'elenco dei protesti cambiari;  
 - di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo per coloro che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 220/2012, non hanno esercitato l'attività di amministratore per almeno un anno);  
 - di possedere l'attestato di superamento del relativo esame (allegato alla presente autocertificazione);  
oppure  
 - attesta lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'art. 71 bis L. 220/2012;  
 - di possedere l'attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento annuale, obbligatorio per continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140 (allegato alla presente autocertificazione).



- di impegnarsi, in caso di nomina dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 5 del protocollo di intesa allegato, a dotarsi di una polizza individuale di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio del suo mandato. Il sottoscritto si impegna inoltre ad adeguare i massimali della polizza di assicurazione qualora, nel periodo del suo incarico, qualora l'assemblea deliberi l'esecuzione di lavori straordinari (tale adeguamento non potrà essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori);

Nel caso in cui in cui il sottoscritto sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività svolta:

-di impegnarsi a integrarla con una dichiarazione della compagnia assicurativa garantendo tutte le condizioni di cui all'art. 5 del protocollo di intesa allegato.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere presentata, se società, da tutti ai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

Si allegano:

- Curriculum vitae dell'amministratore;
- documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Attestato di superamento dell'esame di amministratore oppure, in sua assenza, apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'art. 71 bis L. 220/2012;
- Attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento annuale, obbligatorio per continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140;

## **PROTOCOLLO D'INTESA PER CONDOMINI E SUPERCONDOMINI**

### **1. Compenso professionale**

Il compenso professionale ordinario dell'amministratore di supercondomini è calcolato sulla base di € 24,00 (ventiquattro/00) annui - oltre oneri di legge - per ciascuna unità immobiliare oltre all'eventuale rimborso, purché debitamente documentato, delle spese postali e della cancelleria.

Il compenso professionale ordinario dell'amministratore di condomini è calcolato sulla base di € 60,00 (sessanta/00) annui - oltre oneri di legge - per ciascuna unità immobiliare oltre all'eventuale rimborso, purché debitamente documentato, delle spese postali e della cancelleria.

Tale importo comprende lo svolgimento delle seguenti attività: convocazione dell'assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie, predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, predisposizione del piano rateale, ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore, redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, predisposizione e invio di eventuali richiami al rispetto delle norme regolamentari e comunque tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Ulteriori compensi sono elencati ai successivi artt. 2 e 4 del presente Protocollo.

### **2. Adempimenti fiscali**

Gli adempimenti fiscali a carico dell'amministratore annoverano:

- la Certificazione del sostituto d'imposta;
- la Certificazione per detrazioni d'imposta;
- la predisposizione e l'invio del modello F24;
- la predisposizione ed invio del modello 770;
- la compilazione del quadro AC;
- il Modello CU 70.
- Trasmissione dati relativi alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (G.U. n. 296 del 20/12/2016).

Il compenso relativo all'espletamento degli adempimenti fiscali è fissato in € 220 annui - oltre iva - per ciascun condominio.

### **3. Riparto proprietario/conduttore**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo l'amministratore è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 32 L.R.T. 96/'96 e s.m.i. confermato altresì dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 352 del 05.11.2001.

L'amministratore deve redigere il prospetto di riparto delle spese tra proprietario e inquilino, impegnandosi a richiedere, in prima istanza, direttamente a quest'ultimo le quote a suo carico.

Qualora l'inquilino risultasse moroso, l'amministratore, provvederà ad effettuare la messa in mora mediante raccomandata a/r, inviando la stessa per conoscenza anche a A.ris.Mè.

### **4. Spese straordinarie**

Per l'attività prestata dall'amministratore, in esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi edili straordinari allo stabile condominiale, di cui all'art.3, comma 1 lettere b), c), d) del DPR 380/2001 e s.m.i., sarà riconosciuto un compenso extra pari al 2% dell'importo lavori.

Oltre ai compensi esplicitati nel presente Protocollo, nessuna spesa aggiuntiva potrà essere addebitata al Condominio.

### **5. Assicurazione**

L'amministratore è tenuto a dotarsi di una polizza individuale di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio del suo mandato.

L'amministratore è tenuto inoltre a adeguare i massimali della polizza di assicurazione qualora, nel periodo del suo incarico, l'assemblea deliberi l'esecuzione di lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.



Nel caso in cui in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni sopra elencate per lo specifico condominio.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'assemblea condominiale al momento della nomina dell'amministratore stesso.

## **6. Requisiti professionali obbligatori**

L'amministratore deve obbligatoriamente presentare, al momento dell'iscrizione, l'attestato di superamento del relativo esame oppure in sua assenza, apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'art. 71 bis L. 220/2012, nonché autocertificazione che attesti quanto segue:

- che ha il godimento dei diritti civili;
- che non è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- che non è stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- che non sia interdetto o inabilitato;
- il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
- che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo per coloro che nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 220/2012, non hanno esercitato l'attività di amministratore per almeno un anno).

È altresì obbligo a carico dell'amministratore di presentare copia dell'attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento annuale, obbligatorio per continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140.

## **7. Sala Riunioni**

In assenza di locale adibito allo scopo, A.ris.Mè . mette a disposizione del condominio – a seguito di richiesta scritta dell'amministratore e comunque sempre a discrezione dell'Azienda - apposito spazio presso la propria sede al costo forfettario di € 50,00.

Le assemblee condominiali tuttavia, potranno svolgersi negli orari di apertura aziendale, ovvero dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, salvo festività e/o chiusure aziendali.

## **8. Svolgimento assemblee**

Nei condomini ove risulti necessaria la presenza del delegato A.ris.Mè. per il regolare svolgimento dell'assemblea, l'amministratore si impegna a convocarla, possibilmente nei giorni e negli orari di lavoro dei dipendenti della Società stessa.

## **9. Norme comportamentali**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo gli amministratori si impegnano:

- ad utilizzare, per i lavori di manutenzione ordinaria le ditte risultate iscritte all'albo di fiducia da A.ris.Mè.:
- la chiusura del bilancio annuale condominiale al 31 dicembre di ciascun anno;
- a non screditare l'immagine dell'Azienda e dei suoi dipendenti durante le assemblee condominiali;
- ad adeguarsi alle suddette condizioni operative ed economiche, anche per gli altri eventuali condomini, con presenza di proprietà pubblica in gestione ad A.ris.Mè., già amministrati dagli stessi;



- ad accettare che il preventivo, di cui si allega prospetto da sottoscrivere, possa essere presentato nelle assemblee dei condomini ove la spett.le Direzione ritenga più opportuno, con conseguente ammissione incondizionata dell'eventuale incarico.

\_\_\_\_\_  
*Firma per accettazione*

\_\_\_\_\_